

Unioni civili e convivenze: l'INPS illustra gli obblighi per artigiani e commercianti

di Attilio Romano ed Antonino Romano

Regolamentati i diritti e gli obblighi previdenziali per unioni civili e convivenze nelle imprese familiari e nelle società personali. Con circolare n. 66 del 31.03.2017, l'Istituto di Previdenza esamina in dettaglio le conseguenze che la nuova disciplina sulle unioni civili e le convivenze di fatto ha sugli adempimenti posti a carico degli imprenditori. In particolare, si precisa che l'estensione dei diritti e degli obblighi è completa per i soggetti uniti civilmente, mentre invece la stessa non riguarda i soggetti conviventi.

AMBITO NORMATIVO

Lo scorso anno, il Parlamento ha approvato la **L. 20 maggio 2016, n. 76** (c.d. Legge Cirinnà, dal nome della sua relatrice) disciplinante le unioni civili e le convivenze, realizzando quella che alcuni osservatori hanno definito come la più **radicale riforma** del diritto di famiglia italiano dal 1975. In un **unico articolo composto di 69 commi**¹.

¹ Nell'ambito **dell'art. 1 della legge 76/2016** si richiamano, in particolare, i seguenti commi:

- comma 20, primo periodo, che prevede: *“Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184...”*;

- comma 36: *“Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.”*

- comma 37: *“Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica...”*;

- comma 50: *“I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”*;

- comma 53: *“Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:*

a) l'indicazione della residenza;

b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

L'intervento normativo disciplina da un lato le unioni civili tra persone dello stesso sesso e dall'altro le convivenze di fatto che possono essere indifferentemente omosessuali o eterosessuali.

A fronte delle richieste di chiarimenti pervenute dalle strutture territoriali, la *Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti* dell'Istituto di Previdenza ha diramato le prime istruzioni in merito all'incidenza delle nuove disposizioni normative sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico delle imprese familiari o delle società personali.

LE UNIONI CIVILI

DEFINIZIONE

Il testo della legge n. 76/2016 indica espressamente che qualsiasi disposizione normativa, regolamentare o amministrativa che contenga la parola "coniuge" deve intendersi riferite anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

Le unioni civili sono definite "*specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione*" e sono costituite, in assenza di cause impeditive di cui all'art. 1, c. 4, da "*... due persone maggiorenni dello stesso sesso ... mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni...*".

OBBLIGO CONTRIBUTIVO

Lo status di coniuge rileva ai fini dell'individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d'impresa o, se l'impresa assume forma societaria, di uno dei soci. E' l'art. 1, cc. 13 e 20, legge n. 76/2016, che individua l'obbligo contributivo nelle gestioni autonome.

In particolare è previsto che in materia di Unioni civili "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 'coniuge', 'coniugi' o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184*".

L'istruzione di prassi ministeriale precisa che, nell'ambito della gestione previdenziale degli artigiani, l'art. 2, c. 2, n. 1, della legge n. 463/1959 e s.m.i., che estende l'assicurazione previdenziale per gli artigiani ai "*familiari coadiuvanti*", indica "*il coniuge*"; di contenuto analogo, l'art. 2 c. 1 della legge n. 613/1966 e s.m.i.,

c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile".


Come noto, l'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) erogato dall'Inps spetta ai nuclei familiari dei *beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile*."

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

che annovera tra i soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali i “*familiari coadiutori*”, tra cui “*il coniuge*”.



La suddetta equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell'Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all'art. 1, c. 9 della legge n. 76/2016 e all'art. 7 del DPCM n. 144/2016.

ADEMPIMENTI

In sede di comunicazioni di eventi il titolare è tenuto ad effettuare mediante il sistema ComUnica, introdotto dalla legge n. 40/07 ed in vigore a partire dal 1/4/2010, potrà indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo, nel campo relativo al rapporto di parentela, quale coniuge.

REGIME PATRIMONIALE

Il comma 13 della L. n. 70/2016, considera applicabili, tra le altre, anche le disposizioni di cui alla sezione VI, del capo VI, del titolo VI, del libro I del codice civile.

In tale ambito rientra l'art. 230-bis c.c., che disciplina l'impresa familiare e i diritti ed obblighi dei relativi partecipanti. La disposizione precisa che tra i familiari di cui essa assicura la tutela rientra il coniuge.

Pertanto, anche con riferimento al campo di applicazione dell'istituto dell'impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell'impresa familiare deve essere equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

LE CONVIVENZE DI FATTO

DEFINIZIONE

Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

La nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente, per quanto di interesse, gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.

COLLABORATORE IMPRESA FAMILIARE

In termini generali il convivente di fatto, non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado rispetto al titolare d'impresa, non è contemplato dalle leggi istitutive delle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.

Le sue prestazioni, in sostanza, a differenza di quanto avviene in materia di Unioni civili, saranno quindi valutabili, in base alle disposizioni vigenti ed alle elaborazioni giurisprudenziali, al fine di individuare la tipologia di attività lavorativa che si adatti al caso concreto.



SOCIO DI SOCIETA' PERSONALE

Il comma 46, dell'articolo 1, l. n. 76/2016 aggiunge l'articolo 230-ter al codice civile, ed attribuisce al convivente *“che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente...”* il diritto di *“partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato”*, a meno che non sussista già tra le parti un rapporto di subordinazione o di società.

Tale innovazione, precisa l'INPS, non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui godono i familiari individuati dall'art. 230-bis c.c., poiché a tal fine il legislatore avrebbe utilizzato locuzioni idonee ad includere il convivente nella formulazione del predetto articolo e non avrebbe al contrario introdotto un nuovo articolo, che disciplina separatamente i diritti del convivente che presti attività in un'impresa familiare.

CONVIVENTI SOCI DI
SOCIETA' PERSONALI

DISTRIBUZIONE DI
UTILI

Nessun obbligo previdenziale sulle somme corrisposte

In definitiva, sottolinea l'istruzione di prassi l'eventuale attribuzione di utili d'impresa al convivente di fatto, da parte del titolare, ai sensi del nuovo art. 230-ter c.c., non ha alcuna conseguenza in ordine all'insorgenza dell'obbligo contributivo del convivente alle gestioni autonome, mancando i necessari requisiti soggettivi, dati dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.

19 settembre 2017

Attilio e Antonino Romano